

- Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
- Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
- Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti.

Art.4

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età ; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea se inferiori a sedici anni d'età.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.5

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.6

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale KERRES ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art.7

I soci hanno diritto a :

- frequentare i locali dell'associazione e ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse dall'associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione ;
- a discutere e approvare i rendiconti ;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Art.8

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, ripetibile o trasmissibile.

Art.9

La qualifica di socio si perde per :

- decesso ;
- mancato pagamento della quota sociale ;in questo caso, permane l'obbligo di pagamento,nonché la corresponsabilità per gli impegni presi per l'anno di riferimento, fino alla fine dell'anno di sociale.
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ;
- espulsione o radiazione ;

Art.10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi :

- inosservanza delle disposizioni dello statuto o di eventuali regolamenti
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci ;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento ;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee ;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art.11

Contro ogni provvedimenti di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso l'appello al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci ,nonché ricorso innanzi al Collegio dei Garanti.

Patrimonio sociale e rendiconto

Art.12

Il Patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art.13

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi realizzati, nonché la consistenza finanziaria iniziale e finale.

Art.14

La previsione e la programmazione economica dell'anno solare successivo è predisposta dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Sindaci Revisori, e deliberata dall'Assemblea dei Soci , appositamente convocata.

Art.15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva.

L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni anno potrà essere devoluto in parte come fondo di riserva, ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art.2 e per nuovi impianti o attrezzature.

L'Assemblea dei soci

Art.16

Partecipano all'assemblea tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. Ciò vale per tutti soci, ad eccezione dei soci fondatori benemeriti esenti dal versamento della quota sociale.

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima, e da inviare ad ogni socio a mano, per mezzo postale o telematico.

Art.17

L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 19 e 32, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art.18

L'assemblea generale, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno salvo le eccezioni di cui all'art.19.

Art. 19

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Allo scopo di favorire un maggiore interscambio di idee ed una maggiore partecipazione dei soci alla vita dell'associazione, è dato al socio non presente all'assemblea generale il diritto di voto e mozione attraverso la votazione a distanza.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione, valgono le norme di cui all'art.32

Art.20

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire anche per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia

richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art.21

L'assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 7:

- approva le linee generali del programma di attività, predisposte dal Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto annuale ;
- elegge:

1. I membri del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dall'art. 22.

2. La totalità dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori.

- Alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, vota a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti fra i soci fino a un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.
- Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato.
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Gli organismi dirigenti

Art.22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino a un massimo di 9 membri. I primi 5 membri sono eletti fra i soci fondatori dall'assemblea dei soci, i rimanenti fra persone appartenenti anche alle altre categorie di soci. Dura in carica due anni. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di rinuncia alla candidatura dei soci fondatori, l'elezione ai rimanenti seggi avviene fra i soci di cui l'art 3, n°2, n°3, n°4.

Art.23

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro, da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabili, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art.24

Il Consiglio Direttivo elegge:

- Il Presidente : ha la rappresentanza legale dell'associazione, è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio. E' membro interno del direttivo.
- Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questo, ne assume le mansioni. E' membro interno del direttivo.
- Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. Può essere membro interno al consiglio direttivo oppure membro esterno al direttivo e in quest'ultimo caso non ha diritto di voto.

· Il **Tesoriere**: cura ogni aspetto economico e finanziario dell'associazione. Può essere membro interno al consiglio direttivo oppure membro esterno al direttivo e in quest'ultimo caso non ha diritto di voto.

Il Consiglio può inoltre distribuire tra le sue componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

Art.25

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Eseguire le delibere dell'assemblea ;
- Formulare e attuare programmi di attività sociale, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea ;
- Predisporre il rendiconto annuale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale ;
- Deliberare circa l'ammissione dei soci ; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri ;
- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione o ad esso affidati;
- Decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- Presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art.26

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma trimestralmente, in un giorno prestabilito senza ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno quattro Consiglieri o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art.27

Il Consigliere che, ingiustificatamente, non partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo dopo sei mesi di assenza decade.

Il Consigliere decaduto o dimissionario, è sostituito dal primo candidato consigliere non eletto appartenente alla categoria di candidatura del sostituito.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Art.28

Viene demandato al Collegio dei Garanti il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Esso potrà deliberare l'espulsione dei soci deferiti dal collegio, ai sensi dell'art.10. Ha il diritto di rinviare gli atti al Consiglio Direttivo indicando le modifiche da apportare.

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, due dei quali fra i soci fondatori, uno nell'intera compagine sociale. Essi rimangono in carica per due anni. Il collegio è regolarmente riunito solo in seduta plenaria.

Art.29

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'associazione nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente una volta l'anno, e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art.30

I Sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Durano in carica due anni.

Art.31

Le cariche di Consigliere, Sindaco revisore e membro del Collegio di Garanzia sono incompatibili tra di loro.

Scioglimento dell'associazione

Art.32

Su proposta dei 5/8 dei soci fondatori, la decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà lo stesso essere deliberato.

L'Assemblea stessa decide sulle devoluzioni del Patrimonio residuo dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Disposizioni finali e transitorie

Art.33

Per quanto non previsto dallo Statuto decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Art.34

Sarà il Consiglio Direttivo a dettare con regolamento le norme e la disciplina per l'attuazione della Votazione Postale e Telematica.

Art.35

Dopo un anno di attività sociale, il Consiglio Direttivo dovrà redigere un regolamento interno

Art.36

Dopo un anno di attività sociale l'assemblea dovrà nominare i membri del Collegio dei Garanti, che dureranno in carica fino alle prime elezioni degli organi sociali.